



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Strumentali
UOD 01 Demanio Regionale
Il Dirigente*

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SUOLO DEMANIALE

Decreto Dirigenziale n.del

L'anno 2025 il giornodel mese di, con il presente atto valido a tutti gli effetti di legge

TRA

la GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, C.F. 80011990639, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, rappresentata dal Dirigente della UOD 01 – Demanio Regionale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, Ing. Pasquale Di Pace, nato a Napoli il 20/08/1974., C.F. DPCPQL74M26F839H, domiciliato per la carica in Napoli alla Via Pietro Metastasio n. 25/29, abilitato a sottoscrivere il presente atto in virtù della D.G.R.C. n. 776 del 30/12/2024, d'ora innanzi "concedente",

E

il Sig. XXX nato a XXX il XXX, residente in XXX alla Via XXX c.f. XXX, identificato tramite documento di riconoscimento carta d'identità n. XXX del XXX, nella qualità, d'ora innanzi, di "concessionario".

PREMESSO

- a) che il concedente è titolare tra l'altro di un'area acquedottistica ricadente nel comune di Sant'Arpino (Ce), censita al N.C.T. al foglio 4 - p.lla 1129, ad essa pervenuta per gli effetti della Legge 02/05/1976 n. 183 e del D.P.R. n. 218 del 06/03/1978;
- b) che detto suolo fa parte del Demanio della Regione Campania;
- c) che il Sig. XXX nato a XXX il XXX, residente in XXX alla Via XXX c.f. XXX, identificato tramite documento di riconoscimento carta d'identità n. XXX del XXX, ha manifestato la volontà di condurre in concessione il suolo demaniale ubicato nel



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Strumentali
UOD 01 Demanio Regionale
Il Dirigente*

- Comune di Sant'Arpino (Ce), censito al N.C.T. al foglio 4 - p.lla 1129, per circa 110 mq, come da grafico inoltrato con nota prot. n. 244562 del 16/05/2025;
- d) che la concedente ai sensi del "Disciplinare per la gestione e l'alienazione dei beni immobili regionali ai sensi dell'art. 6-bis della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 133 del 13/03/2018 e aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 25/05/2023, d'ora innanzi semplicemente "disciplinare" e in virtù del Decreto Dirigenziale della U.O.D. 01 n.del....., ha stabilito di concedere in uso a titolo oneroso, per la durata di anni 6 (sei) non rinnovabile tacitamente, al Sig. XXX nato a XXX il XXX, residente in XXX alla Via XXX c.f. XXX, identificato tramite documento di riconoscimento carta d'identità n. XXX del XXX, il tratto di suolo acquedottistico ricadente nel Comune di S. Sant'Arpino (Ce), censito al N.C.T. al foglio 4 - p.lla 1129, per circa 110 mq, per uso giardino (85 mq) e per uso parcheggio (25 mq).

TANTO PREMESSO

Tra le costituite parti, con il presente atto valido a tutti gli effetti di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – La premessa è patto e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 2 – La Regione Campania concede l'uso a titolo oneroso dell'area acquedottistica ricadente nel comune di Sant'Arpino (Ce), censita al N.C.T. al foglio 4 - p.lla 1129, al Sig. XXX nato a XXX il XXX, residente in XXX alla Via XXX c.f. XXX, identificato tramite documento di riconoscimento carta d'identità n. XXX del XXX per uso giardino (85 mq) e per uso parcheggio (25 mq).

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla firma del presente contratto e non si rinnoverà tacitamente alla scadenza.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Strumentali
UOD 01 Demanio Regionale
Il Dirigente*

L'immissione del concessionario nel possesso del bene risulterà da un apposito verbale di consegna da redigersi a cura di un funzionario della UOD 01, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione. Analogo verbale di consegna dovrà essere sottoscritto all'atto della riconsegna del bene da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione. Resta inteso che in caso di mancata restituzione del bene demaniale, il concessionario risulterà responsabile per eventuali danni o pregiudizi a terzi e sarà obbligato, in ogni caso, a corrispondere il canone a titolo di indennità di occupazione *sine titulo*.

Art. 3 – Al concessionario è fatto divieto assoluto di mutare la destinazione del suolo, nonché di locarlo o di concederlo in tutto o in parte a terzi.

Art. 4 - Sull'area il concessionario non potrà eseguire scavi e/o realizzare manufatti edilizi di alcun genere, effettuare la piantumazione di alberi/arbusti dalle radici profonde né tantomeno utilizzare fertilizzanti di alcun tipo; dovrà essere consentito (h24) l'immediato e libero accesso all'area ai tecnici ed agli eventuali mezzi d'opera/attrezzature per l'espletamento di attività di conduzione periodica e manutenzione del tratto di condotta idrica.

Art. 5 – Il canone annuo ricognitorio di concessione è fissato in 533,00 (cinquecentotrentatre/00) suscettibile degli aumenti ISTAT annuali e la cauzione in € 640,00. (seicentoquaranta/00).

Art. 6 - Il concessionario dichiara che il suolo è adatto all'uso convenuto e si obbliga a riconsegnarlo, alla scadenza del contratto, nel medesimo stato. Il concessionario dovrà a sua cura e spese premunirsi di tutte le autorizzazioni, permessi e nulla-osta degli Enti preposti prima di iniziare eventuali lavori. In ogni caso, alla scadenza del contratto, nulla potrà essere preteso dal concessionario per eventuali addizioni o migliorie, che resteranno



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Strumentali
UOD 01 Demanio Regionale
Il Dirigente*

gratuitamente acquisite al concedente. Resta, tuttavia, salvo il diritto del concedente di ordinare la rimessione in pristino a cura e spese del concessionario.

Art. 7 – Il concessionario si impegna ad utilizzare il tratto di suolo acquedottistico per pulizia periodica e uso pertinenziale.

Art. 8 - Le parti stabiliscono che il canone di concessione sarà annualmente aggiornato, in misura pari alla variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT e dovrà essere corrisposto dal concessionario in via automatica, senza necessità di richiesta da parte della concedente.

Art. 9 – Il personale dell'Ente concedente preposto alla gestione potrà accedere all'area in concessione per lo svolgimento delle ordinarie attività d'istituto o per eventuali visite di sopralluogo finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nell'atto di concessione e nel presente contratto.

Art. 10 – Ai sensi dell'art. 10 del disciplinare, e dell'art. 6 commi 5 e 6 della L.R. n.38/1993 il concessionario incorrerà nella decadenza e revoca dalla concessione, con obbligo di immediata restituzione del bene libero da cose e persone, in caso di:

- a) mancato pagamento del canone oltre tre mesi dalla scadenza;
- b) mancato rispetto del divieto di subconcessione;
- c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo del bene.

Art. 11 – La concedente è esonerata da ogni responsabilità, di qualunque genere e tipo e da qualsiasi causa originata, nel caso in cui dovessero restare impediti, in tutto o in parte, il godimento e l'utilizzo del suolo, ovvero dovessero derivare danni o pregiudizi al concessionario medesimo o a terzi, ivi compresi, a titolo indicativo e non esaustivo, incendi, allagamenti, umidità, rottura di tubazioni e simili.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Strumentali
UOD 01 Demanio Regionale
Il Dirigente*

Art. 12 – Il concessionario è tenuto a manlevare e a tenere indenne il concedente da ogni responsabilità, diretta o indiretta, in qualunque modo connessa o dipendente per l'utilizzo e godimento dell'area concessa.

Art. 13 – In caso di ritardo nella riconsegna del bene alla scadenza della concessione ovvero in caso di revoca o risoluzione anticipata del rapporto, potrà essere applicato, al concessionario, a titolo di penale, in aggiunta al canone di concessione, un importo da un minimo di euro 10,00 a un massimo di euro 100,00 per ciascun giorno di ritardo fino all'effettivo rilascio, salvo risarcimento del danno ulteriore.

Art. 14 – La concessione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, ovvero ne potrà essere sospesa temporaneamente l'efficacia, per esigenze di pubblico interesse, senza che il concessionario possa sollevare alcuna pretesa o eccezione al fine di ritardare la riconsegna del bene. Nessun rimborso o indennizzo potrà, in tali casi, essere richiesto dal concessionario, neanche per lavori, opere o interventi a qualunque titolo eseguiti sul bene dato in concessione.

Art. 15 – Per tutti gli effetti, anche esecutivi, del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la residenza innanzi dichiarata e si impegna a comunicare eventuali variazioni della medesima, sollevando espressamente la concedente dall'onere di effettuare indagini e ricerche in relazione alla eventuale nuova residenza e restando, pertanto, a tutti gli effetti validi e opponibili al concessionario, in deroga alle disposizioni vigenti, tutti gli atti, anche giudiziari, comunicati o notificati all'indirizzo sopra indicato.

Art. 16 - Per le condizioni non previste nel presente contratto si fa rinvio, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nel disciplinare e, in via ulteriore, per quanto ivi non previsto, alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di concessioni di beni di proprietà degli enti pubblici.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Strumentali
UOD 01 Demanio Regionale
Il Dirigente*

Art. 17 - Il concessionario ha l'onere di provvedere alla formalità di registrazione del contratto e di comunicarne gli estremi al concedente.

Art. 18 - Per tutte le controversie sarà competente, in via esclusiva il Foro di Napoli.

IL CONCESSIONARIO

LA CONCEDENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le parti approvano specificamente i patti e le condizioni di cui agli articoli da 1 a 18 del presente contratto.

IL CONCESSIONARIO

LA CONCEDENTE